



07.2011

HOTELA FONDO DI PREVIDENZA

PIANO DI PREVIDENZA STANDARD

Valido dal 1° luglio 2011

Sostituisce tutti i precedenti piani di previdenza Standard

Articolo 1 - Base

- Articolo 6, cpv. 3 degli statuti
- Articolo 2 del regolamento di previdenza

Il piano di previdenza fa parte integrante del regolamento di previdenza. Esso completa le disposizioni del regolamento di previdenza. Nel caso di divergenza, le disposizioni del piano di previdenza prevalgono.

Articolo 2 - Primato della previdenza

Il Fondo di previdenza applica esclusivamente il sistema del primato dei contributi riguardo alla previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Articolo 3 - Assicurati

¹Sono assicurati tutti i dipendenti con un salario base annuo superiore a CHF 20'880.-:

- Dal 1° gennaio che segue il compimento del 17° anno, per la previdenza professionale per i superstiti e l'invalidità.
- Dal 1° gennaio che segue il compimento del 24° anno, per la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

²Rimangono riservate le disposizioni dell'articolo 14 cpv. 2 del regolamento di previdenza.

Articolo 4 - Salario annuo

Il salario annuo corrisponde al salario lordo AVS secondo l'articolo 17 del regolamento di previdenza fino a CHF 83'520.-.

Articolo 5 - Salario assicurato coordinato

¹Per un salario annuo tra CHF 20'881.- e CHF 27'840.-, il salario assicurato coordinato ammonta a CHF 3'480.-.

²Se il salario annuo supera CHF 27'840.-, il salario assicurato coordinato corrisponde al salario annuo meno CHF 24'360.-.

³Per gli assicurati parzialmente invalidi, l'art. 4 OPP 2 si applica.

Articolo 6 - Contributi

Il contributo è calcolato sulla base del salario assicurato coordinato alle aliquote seguenti:

ETÀ DONNE & UOMINI	TOTALE	RISPARMIO	RISCHIO E AMMINISTRAZIONE	CONTRIBUTI PER IL RISANAMENTO*
18-24 / 18-24	1.0%	-,-	0.9%	0.1%
25-34 / 25-34	9.0%	7.0%	0.9%	1.1%
35-44 / 35-44	12.0%	10.0%	0.9%	1.1%
45-54 / 45-54	17.0%	15.0%	0.9%	1.1%
55-64 / 55-65	20.0%	18.0%	0.9%	1.1%

*Il contributo di risanamento è percepito fintanto che la Fondazione non raggiunge un tasso di copertura del 100%. Dal momento in cui è raggiunto il tasso di copertura del 100%, secondo OPP2, questo contributo sarà destinato alla parte «Rischio e amministrazione» e, in caso di eccedenza, servirà a costituire una riserva di fluttuazione.

Articolo 7 - Accrediti di vecchiaia

L'accredito di vecchiaia individuale è calcolato in % del salario assicurato coordinato. Le aliquote seguenti sono applicate:

- Dal 1° gennaio che segue il compimento del 24° anno d'età: 7%
- Dal 1° gennaio che segue il compimento del 34° anno d'età: 10%
- Dal 1° gennaio che segue il compimento del 44° anno d'età: 15%
- Dal 1° gennaio che segue il compimento del 54° anno d'età: 18%

Articolo 8 - Rendita di vecchiaia

¹Per il calcolo della rendita di vecchiaia sulla base del capitale di vecchiaia individuale disponibile al pensionamento dell'assicurato, i tassi di conversione seguenti sono applicati:

ANNO DI NASCITA	UOMINI	DONNE
Fino al 1940	7.15%	7.20%
1941	7.10%	7.20%
1942	7.10%	7.20%
1943	7.05%	7.15%
1944	7.05%	7.10%
1945	7.00%	7.00%
1946	6.95%	6.95%
1947	6.90%	6.90%
1948	6.85%	6.85%
Dal 1949	6.80%	6.80%

²Nel caso di pensionamento anticipato, si applica un tasso di conversione ridotto.

³Nel caso di rinvio della rendita, il tasso di conversione è aumentato.

⁴Il tasso applicato è comunicato all'assicurato a richiesta.

Articolo 9 - Rendita per figli di pensionati

La rendita per figli di pensionati corrisponde al 20% della rendita di vecchiaia.

Articolo 10 - Rendita per il partner superstite

¹In caso di decesso di un assicurato, l'ammontare della rendita per il partner superstite è pari al 60% della rendita d'invalidità.

²Nel caso di decesso di un pensionato, l'importo della rendita per il partner superstite ammonta al 60% dell'ultima rendita accordata al pensionato.

Articolo 11 - Rendita per orfani

¹Nel caso di decesso di un assicurato, la rendita per orfani è pari al 20% della rendita d'invalidità.

²Nel caso di decesso di un pensionato, la rendita per orfani corrisponde al 20% dell'ultima rendita accordata al pensionato.

Articolo 12 - Rendita d'invalidità

In caso di invalidità totale, la rendita d'invalidità corrisponde al 6.8% del capitale determinante (capitale di vecchiaia accumulato più gli accrediti di vecchiaia mancanti fino all'età del pensionamento, senza interessi).

Articolo 13 - Rendita per figli d'invalidi

La rendita per figli d'invalidi corrisponde al 20% della rendita d'invalidità.